

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1992

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 luglio 2019 (v. stampato Senato n. 1017)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; *b)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 luglio 2019*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 16 e 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 57.904 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 9, pari a euro 6.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 30.382 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 16.950 a

decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Rilevando che i rapporti in materia di estradizione sono attualmente regolati dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873,

Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio,

Considerando che, a tal fine, è necessario abrogare la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con un trattato recante previsioni più aggiornate e complete,

Ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1
Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna a consegnare all'altra le persone che si



trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva ad una pena privativa della libertà, imposta dalle autorità giudiziarie dell'altra parte come conseguenza di un reato.

Articolo 2

Fatti che danno luogo all'Estradizione

- 1) Ai fini di questo Trattato, l'estradiizione può essere concessa quando:
 - a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;
 - b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una sentenza di condanna definitiva per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati e quando, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena privativa della libertà ancora da espiare è di almeno sei mesi.
- 2) Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.
- 3) Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati sanzionati ai sensi della legge di entrambi gli Stati con pene privative della libertà, ma uno o più reati non soddisfano i requisiti previsti negli incisi precedenti, lo Stato richiesto può concedere l'estradiizione anche per questi ultimi, purché almeno uno di questi delitti soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo.
- 4) L'estradiizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato



commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

Articolo 3

Motivi di Rifiuto Obbligatori

- 1) L'extradizione non è concessa quando:
 - a) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è stata formulata al fine di processare o punire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità, origine etnica, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ideologia o opinioni politiche, o che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per qualcuna di queste ragioni;
 - b) la domanda di estradizione si riferisce a reati considerati dallo Stato Richiesto come reati politici o come reati connessi a reati di tale natura. A tal fine, non sono considerati reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo Internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
 - c) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che nello Stato Richiedente la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale si richiede l'extradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione o omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'extradizione se lo



Stato Richiedente assicura un nuovo giudizio alla persona condannata per assicurare il suo diritto a comparire in giudizio;

- d) lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione può determinare conseguenze contrastanti con l'ordine pubblico o con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale;
- e) lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
- f) lo Stato Richiesto ha pronunciato una sentenza definitiva nei confronti della persona per la commissione del delitto per il quale si richiede l'extradizione;
- g) per il reato per il quale è domandata l'extradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto la prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
- h) la persona richiesta sarà giudicata o è stata condannata nello Stato Richiedente da un Tribunale speciale;
- i) il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto.

2. Se la richiesta di estradizione per dar corso ad un procedimento penale si riferisce ad un reato punito con la pena di morte o l'ergastolo, lo Stato Richiedente, in caso di condanna, impone una pena privativa della libertà consentita dalla legislazione dello Stato Richiesto.

3. Se la richiesta di estradizione per eseguire una sentenza di condanna si riferisce ad un reato che è stato punito con la pena di morte o l'ergastolo, lo Stato Richiedente, prima dell'extradizione, commuterà la pena applicando una pena detentiva consentita dalla legislazione dello Stato Richiesto.

Articolo 4

Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'extradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:



- a) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'extradizione è domandata;
- b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'extradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta;
- c) se lo Stato Richiesto ha in corso un procedimento penale in riferimento alla persona per la commissione del delitto per il quale si richiede l'extradizione.

Articolo 5

Estradizione dei Cittadini

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'extradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce allo Stato Richiesto, per la via diplomatica, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. Lo Stato Richiesto comunica allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.



Articolo 6**Presentazione della Richiesta di Estradizione**

Al fini del presente Trattato la domanda di estradizione e tutti gli atti e documenti sono trasmessi per via diplomatica.

Articolo 7**Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari**

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:
 - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
 - b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
 - c) un'esposizione chiara e circostanziata dei fatti costituenti il reato per il quale l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilità e sulla pena che può essere inflitta;
 - e) il testo delle disposizioni di legge che si riferiscono alla prescrizione del delitto ed un'analisi della situazione della prescrizione nel caso concreto;
 - f) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questo Stato.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la domanda di



estradizione deve essere accompagnata:

- a) dalla copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
- b) dalla copia autentica della sentenza definitiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.

3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti e timbrati ufficialmente dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
4. La domanda e i documenti presentati in conformità all'Articolo 6 sono esenti da legalizzazione e apostille.

Articolo 8

Arresto Provvisorio

1. Lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto.
2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può richiedere informazioni supplementari a norma dell'Articolo 9.



3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte cessano di avere efficacia se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, lo Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.
5. La cessazione dell'arresto provvisorio, ai sensi del precedente paragrafo 4, non impedisce l'extradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

Articolo 9

Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni supplementari, per le quali lo Stato Richiedente disporrà di un tempo addizionale di sessanta giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo è considerata come una rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, lo Stato Richiedente potrà avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per gli stessi fatti.



Articolo 10**Decisione**

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati allo Stato Richiedente.

Articolo 11**Principio di Specialità**

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:
 - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
 - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
 - c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per fatti diversi da quelli che hanno motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel



presente Trattato.

Al riguardo:

- i) lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'Articolo 7;
 - ii) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato.
2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente può adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.
3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per i fatti diversamente qualificati a condizione che anche per tali nuovi fatti sia consentita l'extradizione ai sensi del presente Trattato.

Articolo 12

Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 11, lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato Richiesto. Lo Stato Richiesto può richiedere la presentazione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.



Articolo 13**Richieste di Estradizione avanzate da più Stati**

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

- a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- b) la gravità dei diversi reati;
- c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
- e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
- f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Articolo 14**Consegna della Persona**

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'estradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione.
3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente Articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per gli stessi fatti avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto



diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo.

4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Quando l'estradando si sottrae al processo nello Stato Richiedente prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna, facendo ritorno nello Stato Richiedente, potrà essere nuovamente estradato sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per gli stessi fatti, senza che sia necessario presentare nuovamente i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di detenzione provvisoria, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'Articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.



2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.
3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. A tal fine, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una certificazione medica dettagliata emessa da una propria struttura pubblica competente.

Articolo 16

Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio che sono nella disponibilità della persona richiesta, quando è concessa l'extradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente Articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:
 - a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;
 - b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate in possesso o nella



disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute nella sua disponibilità successivamente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente Articolo è effettuata anche quando l'extradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose di cui al presente Articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad essi.

Articolo 17

Transito

1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
2. Lo Stato interessato inoltra allo Stato di transito una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e una breve relazione sui fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'extradizione.



3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un scalo imprevisto avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

Articolo 18

Spese

1. Lo Stato Richiesto dovrà sostenere le spese che si avranno sul suo territorio per l'esecuzione della richiesta di estradizione.
2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'Articolo 16.
3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'Articolo 17.



Articolo 19**Informazioni Successive**

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel più breve tempo possibile, allo Stato Richiesto, informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o sull'extradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 20**Rapporti con altri Trattati**

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono Parti.

Articolo 21**Soluzione di Controversie**

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.



Articolo 22**Disposizioni finali**

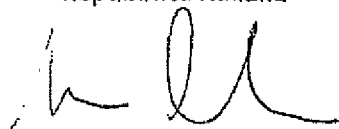
1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalla loro legislazione nazionale e avrà durata illimitata.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato per mutuo consenso delle Parti. Le suddette modifiche entreranno in vigore secondo la procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Trattato, in qualsiasi momento, mediante notificazione scritta, diretta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso gli effetti del Trattato cesseranno centottanta (180) giorni dopo la data della ricezione della corrispondente notifica.
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
5. Il presente Trattato abroga e sostituisce la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873.



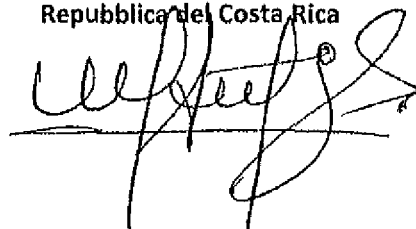
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Roma, il giorno Ventisette del mese maggio dell'anno 2016
in due originali ciascuno, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Costa Rica



TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio,

Considerando che, a tal fine, è necessaria la conclusione di un accordo bilaterale di assistenza giudiziaria in materia penale,

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.



2. Tale assistenza comprende:

- a) la ricerca e l'identificazione di persone;
- b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
- g) l'assunzione di interrogatori;
- h) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
- i) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- j) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al medesimo;
- k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- l) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- m) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

3. Il presente Trattato non si applica:

- a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
- b) all'extradizione di persone;
- c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;



d) al trasferimento della persona condannata al fini dell'esecuzione della pena.

4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.

Articolo 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando i fatti per il quale si richiede non costituiscono reato nello Stato Richiesto,
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

Articolo 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
 - a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;



- b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine, non si considerano reati politici:
- i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
- c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;
- d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
- e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- f) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;
- g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.



2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.
4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

Articolo 4

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Costa Rica è la *Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General*.



3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 5

Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma e il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
 - a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
 - b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - c) l'indicazione delle prove del caso e copia degli atti fondamentali che contengono tali prove, quando si richiede l'interrogatorio della persona sottoposta a procedimento penale;
 - d) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla pena che può essere inflitta;
 - e) la descrizione delle attività di cooperazione richieste;
 - f) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;



- g) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;
- h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

- a) le informazioni sull'identità delle persone soggette a procedimento penale;
- b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
- c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
- d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;
- e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o delle cose da ispezionare o esaminare;
- f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
- g) l'indicazione delle procedure particolari da adottare nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
- h) qualsiasi altra ulteriore informazione necessaria o che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.



4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato Richiesto.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica, compresi fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro trenta giorni, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Articolo 6

Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorità giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.



3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.
4. Lo Stato Richiesto informa nel più breve tempo possibile lo Stato Richiedente dell'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.
5. Se la persona nel cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.



Articolo 7**Ricerca di Persone**

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.

Articolo 8**Citazioni e Notifiche**

1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma e il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.



Articolo 9**Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto**

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.

Articolo 10**Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente**

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere qualsiasi tipo di dichiarazioni ovvero di compiere altre attività processuali. Lo Stato



Richiesto informa nel più breve tempo possibile lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.

2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

Articolo 11

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:
 - a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;
 - b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
 - a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale



termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

Articolo 12

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 3 e 4, non si effettua la videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:
 - a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
 - b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.



4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle autorità competenti dei due Stati.
6. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di fondati motivi,

Articolo 13

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.



Articolo 14**Comparizione mediante Videoconferenza**

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo Articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel territorio dello Stato Richiedente.
2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad un procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendo al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
3. Nel caso in cui la persona è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto e lo Stato Richiedente ha necessità della sua comparizione per ascoltarla o interrogarla, si provvede a realizzare la comparizione medesima preferibilmente mediante videoconferenza.
4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.



5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente dello Stato Richiesto ritiene che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;
 - b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
 - c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;
 - d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiedente lo consente.



8. Salvo quanto stabilito al precedente punto b), l'Autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, l'identità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è trasmesso dall'Autorità competente dello Stato Richiesto all'Autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4.
9. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

Articolo 15

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia autentica degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.
2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.



Articolo 16**Produzione di Documenti, Atti e Cose**

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha per oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie autentiche. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente Articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.
3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.

Articolo 17**Perquisizioni, Sequestri e Confisca**

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose



pertinenti allo stesso e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti allo stesso.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti allo stesso ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti allo stesso, in conformità all'Articolo 6 del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato o le cose pertinenti al medesimo ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni concordate tra gli Stati stessi.
4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

Articolo 18

Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta nel minor tempo possibile se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o qualsiasi altro rapporto presso le banche ubicate nel suo territorio e



fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Articolo 19

Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.



Articolo 20**Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali**

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale per il quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

Articolo 21**Scambio di Informazioni sulla Legislazione**

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

Articolo 22**Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali**

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.



2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.

Articolo 23

Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

Le richieste e i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, autenticazioni e apostille ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

Articolo 24

Riservatezza

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba avere ugualmente esecuzione.



2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.

Articolo 25

Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria.
2. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:
 - a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
 - b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10, nella misura in cui lo Stato Richiedente può sostenerle, previa informazione alla persona citata; in caso contrario, le spese sono a carico della persona citata;
 - c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;
 - d) le spese per le finalità di cui all'Articolo 13;
 - e) le spese e gli onorari spettanti ai periti.
3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.



Articolo 26**Soluzione delle Controversie**

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 27**Disposizioni finali**

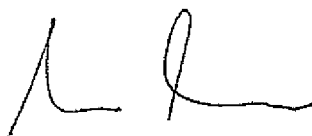
1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalla loro legislazione nazionale e avrà durata illimitata.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato per mutuo consenso delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore secondo la procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Trattato, in qualsiasi momento, mediante notificazione scritta, diretta all'altra Parte, per via diplomatica, nel qual caso gli effetti del Trattato cesseranno centottanta (180) giorni dopo la data della ricezione della corrispondente notifica.



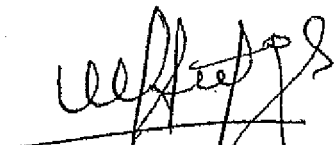
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Roma, il giorno ventisette del mese maggio dell'anno 2016 in due originali ciascuno, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Costa Rica





18PDL0069260